

# Formazione continua a più vie

## Concorso in magistratura e albi speciali danno crediti

DI GIOVANNA RAFFAELLA  
STUMPO

L'iscrizione ad albi speciali e la partecipazione al concorso in magistratura e ad altri giuridico-forensi portano crediti agli avvocati alle prese con la formazione continua. Così come attività seminariali di studio, anche nella propria organizzazione professionale/mediante sistemi telematici. Il regolamento Cnf n. 6/2014 detta le nuove regole che avvocati e praticanti abilitati devono osservare per assolvere l'obbligo di aggiornamento e formazione continua ex artt. 11 Legge professionale e 15 Codice deontologico forensi. Il nuovo triennio di riferimento per il computo dei crediti formativi (Cf) obbligatori, parte da gennaio 2015. Di seguito, e informazioni utili per organizzarsi.

### 1. FORMAZIONE ED OBBLIGO FORMATIVO.

L'esigenza di «acquisizione nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali di perfezionamento delle competenze professionali nelle materie giuridiche ed interdisciplinari», risponde all'obbligo formativo che si impone al legale, nell'interesse del cliente, della parte assistita, dell'amministrazione della giustizia e della collettività. Vige sul punto il principio di libera scelta delle attività formative. Gli iscritti agli albi possono quindi orientarsi per la frequenza di: I) Corsi di qualificazione professionale/culturale o per il conseguimento del titolo di specialista; II) Master di I e II livello; III) Corsi giuridici in lingua straniera; iv) Corsi ex art. 22 della legge professionale, come organizzati sul territorio e nell'Ue, da Cnf e Coa territoriali (anche per tramite di Fondazioni), o da altri soggetti pubblici o privati rispondenti ai parametri di accreditamento istituzionale

(cioè a dire dimostrazione di operare in ambito forense / attinente all'esercizio della professione, oltre a maturate esperienze in campo formativo).

**2. AGGIORNAMENTO CONTINUO.** L'aggiornamento è pensato dal Consiglio nazionale forense come diretto «all'adeguamento/approfondimento delle esperienze maturate/delle conoscenze acquisite con la formazione iniziale». Per assolvere l'obbligo, si rimette al professionista la libera scelta di: I) frequentare corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche in diritto sostanziale e processuale, anche con riguardo ai contenuti formativi di cui agli artt. 43 e 46 della legge professionale; II) fruire di uguale formazione a distanza (Fad), e/o mediante auto - aggiornamento e/o partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.

### 3. ALTRE ATTIVITÀ/AU-TOFORMAZIONE.

Sono parimenti valutati ai fini dell'obbligo formativo: I) lo svolgimento di relazioni/lezioni nei corsi/master ed eventi in Scuole di specializzazione per le professioni legali e per l'accesso alla professione di avvocato; II) le pubblicazioni giuridiche su riviste specializzate a diffusione/rilevanza nazionale, anche online, ovvero i libri, i saggi, le monografie su temi giuridici/della professione forense; III) i contratti di insegnamento giuridico presso Università; IV) la partecipazione: a commissioni studio, consiliari/ministeriali/nazionali; gruppo studio; commissioni per l'esame di avvocato, iscrizione ad albi speciali, concorso in magistratura e ad altri giuridico-forensi; V) le attività seminariali di studio, anche nella propria organizzazione professionale/mediante sistemi telematici.

—©Riproduzione riservata—

## L'obbligo in pillole

**DECORRENZA OBBLIGO FORMATIVO:** parte dall'1 gennaio successivo dall'iscrizione all'Albo/al Registro praticanti.

**PERIODO DI VALUTAZIONE CF:** è triennale (CF da conseguire: 60, di cui almeno 9 in materia di ordinamento e previdenza forense, deontologia ed etica professionale). Annualmente: almeno 15 CF (di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie). FAD: il numero dei CF non può essere > al 40% dei CF del triennio.

**PUBBLICITÀ NOTIZIA:** offerta formativa/specifica dei programmi formativi presenti sul territorio nazionale sono resi pubblici nei siti CNF e COA (questi ultimi con POF - Piano Offerta Formativa annuale).

**SPECIALIZZAZIONE:** l'avvocato specialista rispetta l'obbligo formativo anche secondo specifico Regolamento Min. giustizia.

**ESONERI:** la formazione continua non si applica: all'avvocato: I) sospeso, per il periodo del mandato; II) con oltre 25 anni di iscrizione/ con oltre 60 anni di età; ai membri di organi con funzioni legislative e ai componenti del Parlamento Ue; ai docenti di ruolo e ricercatori universitari in materie giuridiche; - su domanda degli interessati - in casi di temporanea e motivata situazione di impedimento.

## Come si determinano i crediti

**DETERMINAZIONE Crediti formativi:**

1. **Eventi di diritto sostanziale, processuale/ ex artt. 43 e 46 Legge prof.;** FAD o autoaggiornamento/ partecipazione a Congressi nazionali/distrettuali:
  - mezza giornata (da 1 a 3 CF); intera giornata (da 2 a 4 FAD).
2. **Corsi per acquisizione di nuove conoscenze, saperi scientifico - interdisciplinari; di qualifica personale e culturale; Specializzazioni, Master, di lingua straniera, ex art. 22 Legge prof.:**
  - mezza giornata (da 2 a 4 CF); intera giornata o più (da 6 a 20 FAD).
3. **Altre Attività:** Relazioni o lezioni (da 1 a 12 CF l'anno); Pubblicazioni e saggi (da 1 a 3 CF per scritto); Libri e monografie (da 1 a 5 CF per scritto) con il max di 12 CF l'anno; Contratti universitari/ Partecipazioni a Commissioni studio, Esami, Concorsi e Gruppi di lavoro: (fino a 10 CF l'anno).

**ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA:** Rilasciato dal Coa su istanza dell'Isritto, è condizionato dalla partecipazione all'evento (se di durata > a mezza o intera giornata, occorre frequenza dell'80%). Personale ed individuale, non è estensibile allo Studio/Associazione prof./Società tra avvocati. È spendibile sul sito web ed altri strumenti informativi. Nel sito Coa, è pubblicato l'Elenco degli Isritti che ne sono muniti.

**CONTROLLI/SANZIONI:** Cnf e Coa eseguono verifiche in entrata/in uscita. Possono fare controlli durante i corsi, effettuare riduzioni/revoche dei CF, a seguito di verifiche. L'omessa formazione continua/la mancata o infedele attestazione di adempimento, costituiscono infrazioni disciplinari.

RINVIO AL 3 DICEMBRE PER LA DIRETTIVA DOPO LA RIUNIONE A 3 EUROPARLAMENTO-COMMISSIONE-CONSIGLIO

## Passeggeri europei, nuovo stop alla protezione della privacy

Nuovo stop per la direttiva in arrivo sulla protezione della privacy dei passeggeri europei. Si è chiusa con un nuovo rinvio al 3 dicembre la riunione a tre che ha visto coinvolti martedì scorso Parlamento (Commissione libertà civili), rappresentanti della Commissione e Consiglio Ue. L'incontro avrebbe dovuto produrre un accordo comune per accelerare l'iter e l'adozione definitiva della nuova normativa che imporrebbe alle compagnie aeree di fornire i dati dei passeggeri (Pnr) per tutti i voli in entrata e in uscita dall'area Schengen. Un nuovo nulla di fatto

che preoccupa anzitutto le polizie e le autorità giudiziarie nazionali, che hanno già indicato l'assoluta «necessità e urgenza» di introduzione delle nuove norme in materia, anche per lottare meglio contro il terrorismo internazionale e contrastare in particolare il recente fenomeno dei cosiddetti «foreign fighters» (cittadini europei che decidono di arruolarsi nell'Is). Il dossier sul Pnr (Passenger name record) è in ballo dal 2011, e nel vertice dei leader europei di agosto era stata sottolineata la necessità di arrivare a un accordo in materia entro fine anno. Secondo Timothy Kirkhope, relatore

del provvedimento: «La sfida è riuscire a trovare un giusto equilibrio che tenga conto sia dei diritti dei cittadini che della sicurezza, e armonizzi quei sistemi di Pnr già esistenti a livello nazionale in 15 Stati membri». Fa il punto sulla difficile trattativa Birgit Sippel, membro della Commissione Libe dell'Europarlamento: «Fino a quando i governi Ue si opporranno all'adozione di nuove regole sulla protezione dati, sarà impossibile per l'Europarlamento far passare il concetto di un Pnr europeo prima della fine di quest'anno». Nell'aprile scorso la Corte Ue di giustizia ha dichiarato

non valida la direttiva sulla conservazione dei dati, perché in violazione con i diritti fondamentali dei cittadini, e secondo la stessa Sippel «non vogliamo fare lo stesso errore due volte». Intanto il prossimo 3 dicembre è previsto un confronto tra la Commissione Libe dell'Europarlamento e il nuovo commissario Immigrazione e affari interni, Dimitris Avramopoulos. **Per ulteriori informazioni è possibile consultare <http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html>.**

Paolo Bozzacchi

—©Riproduzione riservata—